

Adozione ai single, giudizio sospeso Ma tiene una legge che ha 40 anni?

LUCIANO MOIA

Adozione anche ai single? Tutto sospeso. Martedì è arrivata la decisione della Corte costituzionale secondo cui la richiesta del Tribunale dei minorenni di Firenze va considerata 'non ammissibile'. I giudici costituzionali, secondo il comunicato diffuso dall'Ufficio stampa della Consulta, hanno valutato che «le censure del Tribunale di Firenze sulla frammentarietà e sulla presunta incertezza del quadro normativo non siano motivate e non possano per ciò stesso consentire l'esame del merito». Un annuncio che ha lasciato l'amaro in bocca al Tribunale per i minorenni di Firenze, i cui giudici avevano sollevato la questione a proposito del caso di una donna single disposta ad accogliere un minore senza famiglia attraverso l'adozione internazionale. La donna, non sposata, aveva frequentato esuperato i corsi regionali per accedere all'idoneità da parte del tribunale, una sorta di 'via libera' che permette poi di rivolgersi a uno degli enti autorizzati per avviare l'adozione internazionale. Anche la preparazione professionale della donna, nell'ambito dell'apparato giudiziario, sembrava deporre a favore della sua competenza. L'ostacolo è però rappresentato al momento dalla legge 184 del 1983 sulle adozioni che, com'è noto, vieta l'adozione legittimante alle persone non coniugate.

Interrogativo quasi scontato. Perché concedere l'idoneità all'adozione internazionale a una persona single, quando ci sono coppie che da anni attendono invano la possibilità di adottare un bambino? Secondo la maggior parte degli esperti la mutata situazione del quadro internazionale delle adozioni, con una percentuale sempre più rilevante di minori 'con bisogni speciali', i cosiddetti special need, che arrivano nei Paesi d'accoglienza, come appunto l'Italia, imporrebbe ai giudici di valutare anche la qualità della competenza genitoriale, oltre che disponibilità e generosità. E questo si verifica spesso anche per situazioni nell'ambito dell'adozione nazionale.

Non raro che alla dichiarazione di adottabilità di un bambino special need seguano spesso abbinamenti difficoltosi, ma anche rifiuti da parte di tante coppie 'in graduatoria'.

Non si tratta di colpevolizzare aspiranti mamme e papà scoraggiati per la difficoltà dell'impresa loro proposta, ma di riconoscere che di fronte a 'bisogni speciali' occorrono 'competenze speciali'. Perché allora scartare a priori una persona single che abbia dimostrato, dopo le opportune valutazioni da parte del giudice, di avere competenze educative specifiche, capacità genitoriali e disponibilità all'accoglienza? Quale giudice metterebbe da parte una mamma così ben attrezzata - ma anche un papà - preferendole una struttura d'accoglienza?

Da qui la decisione del Tribunale che ha deciso di sollevare una questione di legittimità costituzionale a proposito dell'articolo 29-bis della legge 184 in riferimento all'articolo 8 della



Avvenire

Cedu (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) secondo cui «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare» e non «può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto...». Secondo il Tribunale di Firenze il «quadro normativo italiano in tema di adozioni monoparentali presenta, sia nella dimensione legislativa che nella sua dinamica interpretazione e applicazioni, un grado di incertezza dovuta a una normativa interna frammentaria ». E questa incertezza finirebbe per incidere negativamente sulla capacità dei singoli di operare scelte relative alla propria vita - come appunto recita l'articolo citato della Cedu - senza poterne prevedere le conseguenze giuridiche. Ne deriverebbe per le persone singole che aspirano all'adozione una «condizione gravosa e incerta». Da qui la richiesta alla Consulta di valutare il quadro normativo che oggi vieta ai Tribunali di concedere l'idoneità all'adozione internazionale piena alle persone singole. Di diverso parere, come detto, i giudici costituzionali che hanno valutato il ricorso «non ammissibile». Sarà quindi necessario attendere la pubblicazione della sentenza per comprendere i motivi della decisione. La questione posta dal Tribunale per i minorenni di Firenze rimane però con tutto il suo carico di problematicità. Anche in considerazione del via libera alla riforma del diritto minorile attesa per oggi, in cui però non si affronta direttamente il problema adozioni regolate in Italia da una legge che ha quasi 40 anni. RIPRODUZIONE RISERVATA.